**Schema tipo di convenzione.**

(da adottarsi prevalentemente con Enti Pubblici)

**PREMESSO CHE**

L'Ente, ai sensi degli artt ............... del (....provvedimento istitutivo....), nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, promuove e favorisce la ricerca scientifica e tecnologica nel settore.........;

- L'Università ha il compito istituzionale di promuovere e coordinare la ricerca scientifica attraverso i propri Dipartimenti ed i propri servizi, che a tal fine mette a disposizione unitamente al personale tecnico-scientifico;

- L'Ente provvederà ad istruttorie annuali complessive per l'approvazione dei programmi di ricerca assicurando la tempestiva disponibilità dei mezzi finanziari al fine di evitare soluzioni di continuità nei programmi di ricerca pluriennali nazionali ed internazionali;

**TRA**

L'Ente, nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, Prof./Dott........., di seguito nel testo indicato come Ente,

**E**

Il Dipartimento di............ dell'Università degli Studi di Bari, nella persona del suo Direttore pro-tempore, prof.........., di seguito nel testo indicato come Contraente

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**ART. 2 - Oggetto della convenzione**

L'Ente affida al Dipartimento di...., che accetta, l'esecuzione delle ricerche "........"specificate nei prospetti in allegato che fanno parte integrante della presente convenzione.

I programmi, il luogo e la durata delle ricerche sono descritti nei prospetti in allegato alla presente convenzione, nei quali vengono riportate anche le relative risorse finanziarie messe a disposizione dall'Ente, il nominativo del Direttore del Dipartimento presso il quale si svolge la ricerca ed il nominativo del responsabile scientifico della ricerca.

**ART. 3 - Durata**

Le attività oggetto della presente convenzione avranno la durata di...mesi/anni a decorrere dalla data delle sottoscrizioni; la durata, su richiesta scritta di una delle parti, potrà essere prorogata di comune accordo

**ART. 4 - Finanziamento**

La somma messa a disposizione dall'Ente dovrà essere utilizzata per spese riferentesi al periodo di durata della presente convenzione e concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione del programma di ricerca oggetto della convenzione stessa. Sono consentite spese di pubblicazione dei risultati su riviste scientifiche.

Eventuali storni tra i titoli di spesa devono essere espressamente autorizzati dall'Ente.

Le spese sostenute per l'amministrazione ed i servizi generali connessi allo svolgimento delle ricerche, potranno essere prelevate a titolo di rimborso in una somma commisurata al ... dell'importo effettivamente utilizzato per spese di funzionamento.

**ART. 5 - Norme di gestione ed erogazione del finanziamento**

I fondi per l'esecuzione del programma di ricerca, erogati all'atto della stipula della convenzione, saranno gestiti dal Contraente, secondo le proprie norme di gestione.

E' fatto obbligo al Contraente di inviare all'Ente i seguenti documenti:

1) rendiconto periodico finanziario così come da allegato tecnico, firmato dal Responsabile Scientifico della ricerca e dal Direttore del Dipartimento.

2) dettagliata relazione scientifica sui lavori compiuti redatta a cura del responsabile scientifico della ricerca, alla scadenza della medesima.

La relazione dovrà essere preceduta da un breve riassunto, in lingua inglese ed italiana, destinato alla pubblicazione.

**ART. 6 - Oneri fiscali**

Le attività oggetto della presente convenzione, in quanto attività istituzionali di realizzazione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi, sono non imponibili IVA ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 III comma, lettera a) e 3 I comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Pertanto, ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto l'attività di realizzazione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi svolta dall'Ente non si considera attività commerciale rientrante nell'art. 2195 del Codice Civile e nelle fattispecie previste dall'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382.

Le spese di registrazione a tassa fissa e di bollo saranno a carico del...

**ART. 7 - Personale**

Lo svolgimento del programma sarà affidato al personale che verrà scelto ed impegnato ad esclusiva cura del Contraente, secondo le norme di legge, senza che per detto personale - ivi compresi eventuali collaboratori esterni - derivi alcun rapporto con l'Ente. Potranno partecipare alla ricerca anche borsisti, laureandi e dottorandi.

A tutti gli oneri riferiti ai soggetti di cui sopra, farà fronte il Contraente, senza possibilità di rivalsa, anche solo parziale, nei confronti dell'Ente stesso.

Il Contraente dichiara sotto la propria responsabilità che, nell'ambito della ricerca oggetto della presente convenzione, nessuna persona esplicante attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma di consulenza saltuaria o di qualsivoglia natura, nonché avente interesse nelle attività del Contraente, è dipendente dell'Ente, ad eccezione del personale dell'Ente dallo stesso espressamente autorizzato.

Non sono ammessi compensi al responsabile scientifico delle ricerche indicato nel prospetto di cui al precedente art. 2.

Per la collaborazione prestata al programma di ricerca, si applicano, per i pubblici dipendenti, i divieti di cumulo di compensi di cui alle Leggi vigenti e successive integrazioni e modificazioni. Per la medesima collaborazione non si applica l'art. 66 del D.P.R. n. 382 dell'11/07/1980.

**ART. 8 - Inventario**

Gli strumenti, gli apparecchi, i libri ed i beni mobili in genere, acquistati con finanziamenti destinati alla realizzazione di programmi di ricerca, ove non diversamente convenuto, entreranno a far parte del patrimonio del Contraente.

**ART. 9 - Controlli**

Ai sensi del D.P.R. n. 382 dell'11/07/80 art.65, è fatto obbligo al Contraente di comunicare all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche i risultati delle ricerche oggetto della convenzione medesima.

L'Ente, per tutta la durata della convenzione, potrà eseguire accertamenti e controlli sull'impiego delle somme erogate e sull'utilizzazione delle apparecchiature e dei materiali acquistati, nonché visionare i documenti giustificativi delle spese sostenute dal Contraente. A tal fine il Contraente si impegna a tenere a disposizione dell'Ente l'inventario, la documentazione di spesa e l'elenco degli impegni assunti.

**ART. 10 - Utilizzazione dei risultati**

I risultati, brevettabili o no, ottenuti nell'ambito dell'attività di ricerca oggetto della presente convenzione, rimarranno di proprietà dell'Ente, il quale ne potrà disporre pienamente. Per le invenzioni suscettibili di essere brevettate, l'Ente si riserva il diritto di depositare i relativi brevetti a suo nome, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. I diritti di invenzione e brevetto sono disciplinati secondo quanto stabilito dall'art. 17 della legge 30 maggio 1988 n. 186.

Il Contraente disporrà su richiesta e per proprio uso interno di un diritto di licenza gratuito, non esclusivo e non trasferibile neppure sotto forma di sublicenza sui brevetti e sulle conoscenze. La concessione della licenza, la cui durata è definita nell'allegato tecnico, è rinnovabile.

I risultati, parziali o finali, ottenuti nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, non potranno essere comunicati a terzi da parte del Contraente senza il previo consenso scritto dell'Ente.

Inoltre, nelle pubblicazioni, si dovrà esplicitamente dichiarare che il lavoro è stato eseguito nell'ambito della presente convenzione. Almeno due esemplari di tali pubblicazioni, unitamente ad un riassunto delle stesse, dovranno essere inviati all'Ente. L'utilizzazione dei risultati ottenuti nell'esecuzione delle ricerche oggetto della presente convenzione sarà, anche, disciplinata da quanto stabilito all'art.2, secondo comma, lettera e) della Legge 30/05/1988 n. 186.

**ART.11 - Assicurazioni**

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. A tal fine ciascuna delle parti comunicherà all'altra i nominativi del personale suddetto, con un anticipo non inferiore a quindici giorni dall'effettivo suo inserimento nell'attività stessa.

**ART. 12 - Sicurezza**

Il personale dell'Ente o del Contraente o altri da essi delegati, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione.

**ART. 13 - Responsabilità**

Le parti dichiarano di aver adottato e si impegnano ad adottare tutti gli adempimenti derivanti dai contratti nazionali di lavoro. Pertanto ciascuna parte solleva l'altra da ogni rivendicazione che il personale di cui all'art.7, da essa a qualsiasi titolo impegnato nella ricerca, potrà avanzare nei confronti dell'altra parte.

**ART. 14 - Permessi ed autorizzazioni**

E' a carico del contraente l'ottenimento di permessi e delle autorizzazioni che siano necessarie all'attuazione dei programmi del presente contratto, in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere effettuata la ricerca e per gli scopi a cui la stessa è destinata.

**ART. 15 - Trattamento dati e privacy**

Il Contraente, con la sottoscrizione della presente convenzione, presta esplicito consenso al fatto che, ai fini della gestione contabile, amministrativa e tecnica, i propri dati vengano inseriti nelle banche dati dell'Ente; questi potrà inoltre fornire gli stessi ad altre società ad esso collegate, ovvero a terzi che ne facciano esplicita richiesta motivata, qualora ciò si renda necessario per tutti gli adempimenti connessi all'oggetto della presente convenzione. Il Contraente dichiara altresì di essere stato informato dall'Ente dei diritti riconosciutigli dall'art.13 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela dei dati personali ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica e la cancellazione degli stessi.

**ART. 16 - Risoluzione**

La presente convenzione, si intenderà risolta sia qualora una delle parti si trovi nell'impossibilità, a qualsiasi causa dovuta, di attendere agli obblighi da essa previsti, che quando emergano gravi irregolarità nella gestione della convenzione medesima, in occasione di controlli di cui all'art.9. In caso di scioglimento anticipato del rapporto, l'Ente riconoscerà al Contraente, previa rendicontazione, l'importo delle spese sostenute e di quelle relative ad obbligazioni giuridiche assunte, in base alla convenzione, fino al momento dell'anticipato scioglimento e stabilirà, con determinazione insindacabile, la destinazione dei beni di cui all'art.8.

Tutte le controversie nascenti dall'esecuzione della presente convenzione, di cui dovrà essere data immediata comunicazione al Rettore, saranno demandate, di concerto con l'Amministrazione Centrale, alla decisione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri dei quali uno sarà designato dal Rappresentante Legale dell'Ente, l'altro dal Contraente ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo fra le parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di........ Il Collegio avrà sede in........ e deciderà secondo le norme vigenti del codice di rito.